Prot. N. 55 P.D del 17 MAG. 2016

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Il Liceo Artistico Statale "Ernesto Basile" di Messina con sede in Messina, via U. Fiore 1, C/da Conca d'oro, Villaggio Annunziata, codice fiscale 97110560832, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppa Prestipino, Dirigente scolastico

E

Il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, con sede legale in Messina, Viale della Libertà n.465, codice fiscale/Partita IVA 80012000825, d'ora in poi denominato"soggetto ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Caterina Di Giacomo, Direttore.

Premesso che

-ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
-ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
-l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
-in riferimento alla Dipartimentale prot. n. 14354 del 16/03/2016, il progetto di alternanza scuola-lavoro è stato autorizzato dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana con prot.n. 23573 del 06/05/2016

Si conviene quanto segue

Art. 1

Il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere, a titolo gratuito, presso le sue strutture n°.19 studenti della classe III B(intera) in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Artistico Statale "Ernesto Basile" di Messina di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".
Il progetto, analiticamente descritto, è denominato: **Museo Vivo. L'osservazione e la scoperta dei materiali e delle forme del tessuto e** si articola in tre fasi: a)preparazione, b)progettazione, c) realizzazione.
Le ore previste per il percorso di alternanza scuola-lavoro presso il Museo per l'anno in corso sono n. **60**, da suddividere tra Maggio e Giugno secondo il calendario di massima previsto nel progetto allegato, proposto dall'Istituzione scolastica, sebbene la durata complessiva nel triennio preveda n. 200 ore (60-80-60).

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica nella persona della Prof.ssa Silvana Parisi, docente di progettazione moda e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, nella persona della Dott.ssa Giuseppa Larinà, funzionario storico dell'arte della struttura, esperta del settore tessile, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art.3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
   c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
   d) assiste e guida lo studente durante tutte le ore del percorso di alternanza scuola-lavoro (n.60 ore)presso il soggetto ospitante. Qualora non potesse assicurare la presenza costante durante le ore di alternanza, il dirigente scolastico del soggetto proponente si impegna a delegare per l'assistenza un sostituto di sua fiducia. Il tutor interno verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento del progetto;
   e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
   f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
   g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
   h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
   i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
   j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, che avvertirà gli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal medesimo soggetto promotore,al fine di consentire gli adempimenti previsti dalle normative vigenti .

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) disporre che il tutor esterno si avvalga del responsabile dei servizi prevenzione e protezione, presente nella struttura, Arch.Rosario Vilardo.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

Messina 17/05/2016

Liceo Artistico "E. Basile" di Messina
Legale rappresentante
(Prof.ssa Giuseppa Prestipino)

Prof.ssa Rosaria Addamo

Museo Regionale di Messina
Legale rappresentante
(Dott.ssa Caterina Di Giacomo)